



ORDINE DEL GIORNO
ex art. 69 Reg. Consiglio Regionale

n. 748 del 29/12/2017



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Daniele Leodori

ORDINE DEL GIORNO
collegato alla proposta di legge n. 411 del 21 dicembre 2017 recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018"

Oggetto: Limitazioni traffico veicolare per inquinamento. Esenzione auto e moto storiche.

Il Consiglio Regionale del Lazio
Premesso che

l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. recante "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" recita che: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria";

l'allegato n. 4/2 del citato D.Lgs. n. 118/2011, recante principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, al punto 8.1 prevede che: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016.";

negli ultimi anni la sensibilità della pubblica opinione per gli aspetti connessi alla qualità della vita nei centri urbani è considerevolmente aumentata. Sono ormai provvedimenti costanti quelli delle Amministrazioni comunali, che vedono attuarsi limitazioni del traffico veicolare nei centri urbani al fine di contenere le emissioni inquinanti. Tali limitazioni vedono coinvolgere anche le auto e moto storiche;

l'utilizzo delle auto e moto storiche, rispetto ai normali mezzi di trasporto privato, risulta, per la natura dei mezzi stessi, estremamente limitato. Si attesterebbe, infatti, a meno di 1000 km annui, per un utilizzo pari a un breve tragitto ogni 15 giorni. La circostanza di cui sopra fa sì che l'impatto ambientale derivante dalla loro circolazione risulti praticamente irrilevante.

Considerato che

è innegabile il valore in termini di patrimonio culturale costituito dalle auto e dalle moto storiche presenti sul territorio regionale; Molti Comuni che adottano regolamenti di limitazione alla circolazione, tra questi risulterebbe Torino, Genova, Aosta, Venezia, Bologna e Firenze, risulterebbero aver introdotto una deroga per i veicoli storici;

l'auto così come la moto storica è un bene da recuperare e tutelare, perché è parte integrante del patrimonio culturale di un paese, ne caratterizza lo sviluppo, l'industrializzazione, i bisogni ed i cambiamenti sociali;

il numero esiguo rispetto alle auto "Euro" e il valore di percorrenza nettamente inferiore, così come dettagliato in Premessa, rendono le auto e moto d'epoca non significativamente responsabili dell'inquinamento dell'aria;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L'ASSESSORE COMPETENTE

affinché valuti l'opportunità di farsi portavoce presso le Amministrazioni Comunali interessate, ed in particolar modo presso l'Amministrazione di Roma Capitale, evidenziando quanto rappresentato nel Premesso e Considerato al fine di sollecitare l'esclusione dalle auto e moto storiche dai provvedimenti di limitazione del traffico veicolare per il contenimento delle emissioni inquinanti.

Fabrizio Santori

Giancarlo Righini

22.01.2018/16.22

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0029844.I.29-12-2017.H.13:13